

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1556/1999 del Consiglio, del 12 luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 47/1999 relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan** ..... 1
- Regolamento (CE) n. 1557/1999 della Commissione, del 16 luglio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 3
- Regolamento (CE) n. 1558/1999 della Commissione, del 16 luglio 1999, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 243ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1589/87 ..... 5
- Regolamento (CE) n. 1559/1999 della Commissione, del 16 luglio 1999, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 207ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 ..... 6
- Regolamento (CE) n. 1560/1999 della Commissione, del 16 luglio 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la trentacinquesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 ..... 7
- Regolamento (CE) n. 1561/1999 della Commissione, del 16 luglio 1999, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di luglio 1999 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo ..... 9
- Regolamento (CE) n. 1562/1999 della Commissione, del 16 luglio 1999, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli ..... 10

Regolamento (CE) n. 1563/1999 della Commissione, del 16 luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1758/98 e che porta a 1 450 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese .....	11
* <b>Regolamento (CE) n. 1564/1999 della Commissione, del 16 luglio 1999, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, il prezzo minimo all'importazione per le uve secche, nonché la tassa di compensazione applicabile qualora tale prezzo non sia rispettato .....</b>	<b>13</b>
* <b>Regolamento (CE) n. 1565/1999 della Commissione, del 16 luglio 1999, che fissa, per la campagna 1999/2000, il prezzo d'acquisto da parte degli organismi ammassatori per le uve secche non trasformate .....</b>	<b>16</b>
* <b>Regolamento (CE) n. 1566/1999 della Commissione, del 16 luglio 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 194/97 che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari <sup>(1)</sup> .....</b>	<b>17</b>
Regolamento (CE) n. 1567/1999 della Commissione, del 16 luglio 1999, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero .....	18
Regolamento (CE) n. 1568/1999 della Commissione, del 16 luglio 1999, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali .....	20

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Consiglio**

1999/468/CE:

* <b>Decisione del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .....</b>	<b>23</b>
--	-----------

**Commissione**

1999/469/CE:

* <b>Decisione della Commissione, del 25 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti relativi a calcestruzzo, malta, boiaccia <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(1999) 1480] .....</b>	<b>27</b>
--	-----------

1999/470/CE:

* <b>Decisione della Commissione, del 29 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli adesivi per la costruzione <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(1999) 1478] .....</b>	<b>32</b>
---	-----------

1999/471/CE:

* <b>Decisione della Commissione, del 29 giugno 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli apparecchi di riscaldamento per ambienti <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(1999) 1479] .....</b>	<b>37</b>
---	-----------



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

- \* **Decisione della Commissione, del 1° luglio 1999, relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a tubazioni, serbatoi e relativi accessori non a contatto con acqua destinata al consumo umano <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(1999) 1482] .....** 42
- 

**Rettifiche**

- \* **Rettifica del regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999 — 31 dicembre 2001 (GU L 357 del 30.12.1998) .....** 50

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1556/1999 DEL CONSIGLIO**  
**del 12 luglio 1999**  
**che modifica il regolamento (CE) n. 47/1999 relativo al regime di importazione per taluni prodotti**  
**tessili originari di Taiwan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) che nell'appendice A dell'allegato II del regolamento (CE) n. 47/1999 <sup>(1)</sup> sono indicati limiti quantitativi supplementari per determinati prodotti appartenenti alla categoria 28;
- (2) che i quantitativi fissati per i prodotti suddetti sono risultati inferiori a quelli effettivamente esportati da Taiwan nel 1998;
- (3) che, nel periodo 1999-2001, occorre mantenere un accesso al mercato comunitario per i prodotti tessili

originari di Taiwan non inferiore a quello effettivamente registrato nel 1998;

- (4) che, a fini di chiarezza, trasparenza e certezza del diritto, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore e si applichi subito dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'appendice A dell'allegato II del regolamento (CE) n. 47/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

S. NIINISTÖ

---

<sup>(1)</sup> GU L 12 del 16.1.1999, pag. 1.

## ALLEGATO

## «Appendice A

Categorie	Osservazioni
4	Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 4 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a 5 indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per 3 indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm. Nella casella 9 della licenza di esportazione deve figurare la seguente dicitura: "Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm".
6	Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a 5 indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per 3 indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm. Nella casella 9 della licenza di esportazione deve figurare la seguente dicitura: "Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm".
21	Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 4 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a 5 indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per 3 indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm. Nella casella 9 della licenza di esportazione deve figurare la seguente dicitura: "Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm".
28	Oltre ai limiti quantitativi indicati nell'allegato II, sono stati concordati quantitativi specifici per le esportazioni di tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts": unicamente 6103 41 90, 6103 42 90, 6103 43 90, 6103 49 91, 6104 61 90, 6104 62 90, 6104 63 90 e 6104 69 91: 1999: 1 062 795 pezzi 2000: 1 089 365 pezzi 2001: 1 116 599 pezzi
97a	Reti fine (codici NC: 5608 11 19 e 5608 11 99).»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1557/1999 DELLA COMMISSIONE****del 16 luglio 1999****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

(2) considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0707 00 05	052	61,9	
	628	130,8	
	999	96,4	
0709 90 70	052	55,4	
	999	55,4	
0805 30 10	382	55,9	
	388	51,2	
	524	59,5	
	528	63,6	
	999	57,6	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	76,7	
	400	60,9	
	508	91,0	
	512	73,3	
	524	55,7	
	528	67,7	
	804	98,4	
	999	74,8	
	0808 20 50	388	88,4
		512	54,4
528		74,2	
804		72,3	
0809 10 00	999	72,3	
	052	154,8	
	064	79,1	
	091	51,0	
0809 20 95	999	95,0	
	052	177,7	
	061	155,0	
	400	233,9	
	616	170,0	
0809 40 05	999	184,1	
	052	76,0	
	064	83,2	
	624	258,0	
	999	139,1	

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22.11.1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1558/1999 DELLA COMMISSIONE****del 16 luglio 1999****che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 243ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1589/87**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,

(1) considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 <sup>(4)</sup>, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara;

(2) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo massimo d'acquisto per la 243ª gara effettuata in virtù del regolamento (CEE) n. 1589/87, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 13 luglio 1999, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 146 del 6.6.1987, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1559/1999 DELLA COMMISSIONE****del 16 luglio 1999****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 207<sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 3,

(1) considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 <sup>(4)</sup>, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara; che occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione;

(2) considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari;

(3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Per la 207<sup>a</sup> gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

— importo massimo dell'aiuto: 117 EUR/100 kg,  
— cauzione della destinazione: 129 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1560/1999 DELLA COMMISSIONE****del 16 luglio 1999****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la trentacinquesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 12, paragrafo 3,

(1) considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 494/1999 <sup>(4)</sup>, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato; che, a norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la

destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara; che conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione;

(2) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la trentacinquesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 59 del 6.3.1999, pag. 17.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 luglio 1999, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la trentacinquesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro $\geq 82\%$	Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	—	—	—	—
		Concentrato	—	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro $\geq 82\%$		95	91	—	91
	Burro $< 82\%$		92	88	—	88
	Burro concentrato		117	113	117	113
	Crema		—	—	40	38
Cauzione di trasformazione	Burro		105	—	—	—
	Burro concentrato		129	—	129	—
	Crema		—	—	44	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 1561/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 16 luglio 1999**

**che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di luglio 1999 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

non sono stati chiesti titoli d'esportazione per le carni bovine,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 1445/95 prevede, all'articolo 12, le modalità relative alle domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98;
- (2) considerando che il regolamento (CEE) n. 2973/79 ha fissato i quantitativi di carni che possono essere esportate a condizioni speciali per il terzo trimestre 1999; che

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il terzo trimestre 1999 non è stata presentata alcuna domanda di titoli di esportazione per le carni bovine oggetto del regolamento (CEE) n. 2973/79.

*Articolo 2*

Nei primi dieci giorni del quarto trimestre 1999 possono essere presentate, in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1445/95, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 5 000 t.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

<sup>(2)</sup> GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU L 336 del 29.12.1979, pag. 44.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1562/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 luglio 1999**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1303/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 1304/1999 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1504/1999 <sup>(4)</sup>, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;
- (2) considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le arance i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati; che tale superamento pregiudicherebbe il

corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

- (3) considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le arance esportate dopo il 16 luglio 1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1304/1999 per le arance la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 16 luglio e prima del 16 settembre 1999, sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 155 del 22.6.1999, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 155 del 22.6.1999, pag. 30.

<sup>(4)</sup> GU L 175 del 10.7.1999, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1563/1999 DELLA COMMISSIONE****del 16 luglio 1999****che modifica il regolamento (CE) n. 1758/98 e che porta a 1 450 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5,

- (1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 <sup>(4)</sup>, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;
- (2) considerando che il regolamento (CE) n. 1758/98 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1394/1999 <sup>(6)</sup>, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 1 250 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese; che la Francia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 200 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 1 450 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;
- (3) considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei

quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1758/98;

- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1758/98 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:  
«*Articolo 2*  
1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 450 000 tonnellate di frumento tenero panificabile che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi.  
2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 1 450 000 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.»
- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.<sup>(3)</sup> GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.<sup>(4)</sup> GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.<sup>(5)</sup> GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 3.<sup>(6)</sup> GU L 163 del 29.6.1999, pag. 31.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

*(tonnellate)*

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Amiens	256 000
Clermont	1 000
Châlons	79 000
Dijon	23 000
Lille	221 000
Orléans	396 000
Paris	182 000
Poitiers	54 000
Rouen	190 000
Rennes	12 000
Nantes	16 000
Nancy»	20 000»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1564/1999 DELLA COMMISSIONE**

**del 16 luglio 1999**

**che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999/2000, il prezzo minimo all'importazione per le uve secche, nonché la tassa di compensazione applicabile qualora tale prezzo non sia rispettato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, il prezzo all'importazione per le uve secche è fissato tenendo conto:
- del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità,
  - dei prezzi praticati sui mercati mondiali,
  - della situazione del mercato interno della Comunità,
  - dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi;
- (2) considerando che l'articolo 13, paragrafo 6, dello stesso regolamento stabilisce che le tasse di compensazione sono fissate con riferimento ad una gamma di prezzi all'importazione; che la tassa di compensazione massima è determinata sulla base dei prezzi più favorevoli praticati sul mercato mondiale per quantitativi significativi dai paesi terzi più rappresentativi;

(3) considerando che occorre fissare un prezzo minimo all'importazione per le uve secche di Corinto e le altre uve secche;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il prezzo minimo all'importazione delle uve secche durante la campagna di commercializzazione 1999/2000 che inizia il 1° settembre 1999 e termina il 31 agosto 2000, è quello indicato nell'allegato I.

2. La tassa di compensazione da riscuotere quando il prezzo minimo all'importazione di cui al paragrafo 1 non viene rispettato è quella indicata nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.

## ALLEGATO I

## PREZZI MINIMI ALL'IMPORTAZIONE

		<i>(in EUR/t)</i>
Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione
0806 20	– Uve secche: – – presentate in imballaggi immediati di 2 kg o meno:	
0806 20 11	– – – Uve di Corinto	1 038,18
0806 20 12	– – – Uva sultanina	1 086,10
0806 20 18	– – – altre	1 086,10
	– – altre:	
0806 20 91	– – – Uve di Corinto	870,57
0806 20 92	– – – Uve sultanina	910,75
0806 20 98	– – – altre	910,75

## ALLEGATO II

## TASSE DI COMPENSAZIONE

## 1. Uve secche di Corinto del codice NC 0806 20 11:

(in EUR/t)

Prezzo all'importazione		Tassa di compensazione
inferiore a	ma non inferiore a	
1 038,18	1 027,80	10,38
1 027,80	1 007,03	31,15
1 007,03	975,89	62,29
975,89	944,74	84,99
944,74		84,99

## 2. Uve secche di Corinto del codice NC 0806 20 91:

(in EUR/t)

Prezzo all'importazione		Tassa di compensazione
inferiore a	ma non inferiore a	
870,57	861,86	—
861,86	844,45	—
844,45	818,34	—
818,34	792,22	—
792,22		—

## 3. Uve secche di cui ai codici NC 0806 20 12 e 0806 20 18:

(in EUR/t)

Prezzo all'importazione		Tassa di compensazione
inferiore a	ma non inferiore a	
1 086,10	1 075,24	10,86
1 075,24	1 053,52	32,58
1 053,52	1 020,93	65,17
1 020,93	988,35	97,75
988,35		132,91

## 4. Uve secche di cui ai codici NC 0806 20 92 e 0806 20 98:

(in EUR/t)

Prezzo all'importazione		Tassa di compensazione
inferiore a	ma non inferiore a	
910,75	901,64	—
901,64	883,43	—
883,43	856,10	—
856,10	828,78	—
828,78		—

**REGOLAMENTO (CE) N. 1565/1999 DELLA COMMISSIONE****del 16 luglio 1999****che fissa, per la campagna 1999/2000, il prezzo d'acquisto da parte degli organismi ammassatori per le uve secche non trasformate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 8,

- (1) considerando che i criteri per la fissazione del prezzo al quale gli organismi ammassatori acquistano le uve secche sono definiti dall'articolo 9, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 2201/96; che per le uve secche non trasformate della campagna di commercializzazione 1999/2000 è opportuno fissare il prezzo d'acquisto ad un livello pari al prezzo d'acquisto applicato nella campagna 1998/1999 tenuto conto della stabilità del prezzo minimo all'importazione;

- (2) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1999/2000, il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96, per le uve secche non trasformate, è pari a 46,91 EUR/100 kg netti.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1566/1999 DELLA COMMISSIONE****del 16 luglio 1999****che modifica il regolamento (CE) n. 194/97 che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

- (1) considerando che il regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione, del 31 gennaio 1997, che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/1999 <sup>(3)</sup>, fissa i tenori massimi ammissibili di aflatossine per quanto riguarda, tra l'altro, frutta a guscio e frutta secca e cereali;
- (2) considerando che i tenori massimi ammissibili di aflatosina B 1 e di aflatossina totale stabiliti per frutta a guscio e frutta secca destinate ad essere sottoposte a cernita o ad altri trattamenti fisici prima del consumo umano o dell'impiego come ingredienti di derrate alimentari devono essere riesaminati prima del 1° luglio 1999 e in funzione delle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche; che sono stati presentati soltanto dati incompleti; che è stato confermato l'impegno di presentare maggiori informazioni in materia e di proseguire le ricerche in corso; che è pertanto opportuno prolungare il periodo di tempo consentito per presentare tali informazioni;
- (3) considerando che è previsto che venga fissato prima del 1° luglio 1999 un limite specifico per i cereali destinati ad essere sottoposti a cernita o ad altri trattamenti fisici prima del consumo umano o dell'impiego come ingredienti di derrate alimentari; che per quanto riguarda i cereali non si può escludere che metodi di cernita o altri

trattamenti fisici possano ridurre il livello di contaminazione da aflatossine; che, al fine di poter verificare l'efficacia di tali metodi, sono stati richiesti dati che giustificassero la fissazione di un limite massimo specifico per cereali non trasformati; che da un monitoraggio su larga scala è risultato che nella campagna 1998—1999 non sono stati rilevati livelli elevati di aflatossine nei cereali; che pertanto non può essere dimostrata l'efficacia dei metodi di cernita o altri trattamenti fisici volti a ridurre il livello di contaminazione da aflatossine; che, tenendo conto del fatto che il grado di contaminazione può variare da un anno all'altro, occorre di conseguenza prolungare il periodo di tempo entro cui presentare tali dati;

- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La data del «1° luglio 1999» nelle note a piè di pagina 5 e 6 dell'allegato del regolamento (CE) n. 194/97 è sostituita con il «1° luglio 2001».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 30 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 48.

<sup>(3)</sup> GU L 108 del 27.4.1999, pag. 16.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1567/1999 DELLA COMMISSIONE****del 16 luglio 1999****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

(1) considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1441/

1999 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1492/1999 <sup>(6)</sup>;

(2) considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 77.

<sup>(6)</sup> GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 36.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 16 luglio 1999, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99**

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	13,56	10,15
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	13,56	16,51
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	13,56	9,92
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	13,56	15,94
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	19,05	17,07
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	19,05	11,62
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	19,05	11,62
1702 90 99 <sup>(3)</sup>	0,19	0,45

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1568/1999 DELLA COMMISSIONE**  
**del 16 luglio 1999**  
**che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2519/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

(1) considerando che i dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1423/1999 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1523/1999 <sup>(6)</sup>;

(2) considerando che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1423/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1423/1999 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 315 del 25.11.1998, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 33.

<sup>(6)</sup> GU L 177 del 13.7.1999, pag. 19.

## ALLEGATO I

## Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti <sup>(2)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	11,67	1,67
	di qualità media <sup>(1)</sup>	21,67	11,67
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	35,78	25,78
1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina <sup>(3)</sup>	35,78	25,78
	di qualità media	76,14	66,14
	di bassa qualità	95,04	85,04
1002 00 00	Segala	84,61	74,61
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	84,61	74,61
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina <sup>(3)</sup>	84,61	74,61
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	102,80	94,32
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(3)</sup>	102,80	94,32
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	95,46	85,46

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

<sup>(2)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 14 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

(data del 15.7.1999)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	118,34	97,05	88,28	74,96	156,85 (**)	146,85 (**)	83,94 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	7,12	- 3,02	11,87	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	14,43	—	—	—	—	—	—

(\*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Fob Duluth.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 14,44 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 26,22 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1999

recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (\*)

(1999/468/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 202, terzo trattino,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) il Consiglio conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce; il Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalità e può anche riservarsi, in casi specifici e motivati, di esercitare direttamente competenze di esecuzione;
- (2) il Consiglio ha adottato la decisione 87/373/CEE del 13 luglio 1987 che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(3)</sup>, tale decisione prevedeva un numero limitato di procedure per l'esercizio di tali competenze;
- (3) con la dichiarazione n. 31 allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Amsterdam, la Commissione è stata invitata a presentare al Consiglio una proposta di modificazione della suddetta decisione;
- (4) per motivi di chiarezza si è ritenuto più opportuno sostituire, anziché modificare, la decisione 87/373/CEE con una nuova decisione, abrogando quindi la decisione 87/373/CEE;
- (5) la presente decisione mira in primo luogo a stabilire dei criteri per la scelta delle procedure di comitato, fermo

restando che questi non sono vincolanti, affinché la scelta del tipo di comitato sia più coerente e prevedibile;

- (6) al riguardo dovrebbe essere seguita la procedura di gestione per quanto attiene a misure di gestione come quelle relative all'applicazione della politica agricola comune e della politica comune della pesca o all'attuazione di programmi che hanno rilevanti implicazioni di bilancio; siffatte misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo una procedura atta a garantire che le decisioni siano prese in tempi adeguati; tuttavia, allorché al Consiglio sono sottoposte misure non urgenti, la Commissione dovrebbe avvalersi della sua facoltà di rinviare l'applicazione di tali misure;
- (7) conviene seguire la procedura di regolamentazione per quanto riguarda le misure di portata generale intese ad applicare le disposizioni essenziali di atti di base, ivi comprese le misure concernenti la salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante, nonché quelle intese ad adeguare o aggiornare talune disposizioni non essenziali di un atto di base; siffatte misure di esecuzione dovrebbero essere adottate secondo una procedura efficace, nel pieno rispetto del diritto di iniziativa della Commissione in materia legislativa;
- (8) conviene seguire la procedura consultiva in tutti i casi in cui questa sia considerata la procedura più appropriata; la procedura consultiva continuerà ad essere seguita nei casi in cui è applicata attualmente;
- (9) la decisione mira, in secondo luogo, a semplificare le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione nonché a rafforzare la partecipazione del Parlamento europeo nei casi in cui l'atto di base che conferisce le competenze di esecuzione alla Commissione è stato adottato secondo la procedura di

(\*) Si comunica al lettore che nella GU C 203 del 17 luglio 1999, pagina 1, figurano tre dichiarazioni a verbale del Consiglio relative alla presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU C 279 dell'8.9.1998, pag. 5.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

cui all'articolo 251 del trattato; si è pertanto ritenuto opportuno ridurre il numero delle procedure nonché adattarle tenendo conto delle competenze rispettive delle istituzioni interessate, e segnatamente dare al Parlamento europeo la possibilità di fare in modo che la Commissione o il Consiglio tengano conto dei suoi pareri nei casi in cui ritiene che un progetto di misure presentato ad un comitato o, rispettivamente, una proposta presentata al Consiglio secondo la procedura di regolamentazione eccedano le competenze di esecuzione previste dall'atto di base;

- (10) la decisione mira, in terzo luogo, a migliorare l'informazione del Parlamento europeo disponendo che la Commissione informi periodicamente il Parlamento europeo dei lavori dei comitati, che la Commissione gli trasmetta i documenti connessi con i lavori dei comitati e che lo informi quando trasmette al Consiglio misure o proposte relative alle misure da adottare;
- (11) la decisione mira, in quarto luogo, a migliorare l'informazione del pubblico circa le procedure di comitato e a rendere pertanto applicabili ai comitati i principi e le condizioni, relativi all'accesso del pubblico ai documenti, che si applicano alla Commissione, a disporre che siano pubblicati un elenco di tutti i comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione ed una relazione sui lavori dei comitati come pure a disporre che siano resi pubblici, in un registro, tutti i riferimenti a documenti connessi con i comitati che sono stati trasmessi al Parlamento europeo;
- (12) la presente decisione non si applica alle procedure specifiche di comitati istituiti nell'ambito dell'attuazione della politica commerciale comune e delle regole di concorrenza previste dai trattati che non si basano attualmente sulla decisione 87/373/CEE,

DECIDE:

#### Articolo 1

Salvi casi specifici e motivati, nei quali l'atto di base riserva al Consiglio il diritto di esercitare direttamente talune competenze di esecuzione, queste sono conferite alla Commissione conformemente alle pertinenti disposizioni dell'atto di base. Tali disposizioni precisano gli elementi essenziali delle competenze così conferite.

Quando l'atto di base sottopone l'adozione delle misure di esecuzione a determinate modalità procedurali, queste sono conformi alle procedure previste agli articoli 3, 4, 5 e 6.

#### Articolo 2

La scelta delle modalità procedurali per l'adozione delle misure di esecuzione è improntata ai seguenti criteri:

- a) Le misure di gestione, come quelle relative all'applicazione della politica agricola comune e della politica comune della pesca, o quelle relative all'attuazione di programmi che hanno rilevanti implicazioni di bilancio, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di gestione.
- b) Le misure di portata generale intese a dare applicazione alle disposizioni essenziali di un atto di base, ivi comprese le misure concernenti la salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione.

Quando un atto di base prevede che talune disposizioni non essenziali di tale atto possono essere adeguate o aggiornate tramite procedure di esecuzione, dette misure dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione.

- c) Fatta salva l'applicazione delle lettere a) e b), la procedura consultiva è applicata ogniqualvolta si ritenga che sia la più appropriata.

#### Articolo 3

##### Procedura consultiva

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.
3. Il parere è messo a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.
4. La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere.

#### Articolo 4

##### Procedura di gestione

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell'articolo citato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta, fatto salvo l'articolo 8, misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In quest'ultimo caso, la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo da stabilire in ciascun atto di base ma che in nessun caso può essere superiore a tre mesi a decorrere da tale comunicazione.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 3.

#### Articolo 5

##### Procedura di regolamentazione

1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta, fatto salvo l'articolo 8, le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.

5. Se il Parlamento europeo ritiene che una proposta presentata dalla Commissione in virtù di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato eccede le competenze di esecuzione previste da tale atto di base, esso informa il Consiglio circa la sua posizione.

6. Il Consiglio può, se del caso alla luce di tale eventuale posizione, deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro un termine che sarà fissato in ciascun atto di base ma che non può in nessun caso superare tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la propria proposta ovvero presentare una proposta legislativa in base al trattato.

Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

#### Articolo 6

##### Procedura di salvaguardia

Allorché l'atto di base conferisce alla Commissione la competenza a decidere su misure di salvaguardia può essere seguita la procedura seguente:

- a) La Commissione notifica al Consiglio e agli Stati membri le decisioni relative a misure di salvaguardia. Può essere previsto che, prima di adottare la sua decisione, la Commissione consulti gli Stati membri secondo modalità da definirsi in ciascun caso.
- b) Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro il termine che sarà fissato nell'atto di base di cui trattasi.
- c) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata può decidere diversamente entro il termine che sarà fissato nell'atto di base di cui trattasi. In alternativa, può essere disposto nell'atto di base che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione adottata dalla Commissione e che, qualora il Consiglio non abbia deciso entro il precitato termine, la decisione della Commissione si considera abrogata.

#### Articolo 7

1. Ogni comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

I comitati attualmente esistenti adattano, per quanto necessario, i loro regolamenti interni al regolamento di procedura tipo.

2. Ai comitati si applicano i principi e le condizioni relativi all'accesso del pubblico ai documenti che si applicano alla Commissione.

3. Il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione dei lavori dei comitati. A tale scopo riceve gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati, i progetti sottoposti ai comitati relativi a misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato nonché i risultati delle votazioni e i resoconti sommari delle riunioni, come pure gli elenchi degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli. Il Parlamento europeo è parimenti tenuto informato ogniqualvolta la Commissione trasmette al Consiglio misure o proposte relative alle misure da adottare.

4. Entro sei mesi dalla decorrenza dell'efficacia della decisione, la Commissione pubblica, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, un elenco dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. Nell'elenco sono specificati, per ciascun comitato, l'atto o gli altri atti di base in virtù dei quali sono istituiti i comitati. A decorrere dal 2000 la Commissione pubblica inoltre una relazione annuale sui lavori dei comitati.

5. I riferimenti di tutti i documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del paragrafo 3 sono resi pubblici in un registro che sarà istituito nel 2001.

#### Articolo 8

Qualora il Parlamento europeo indichi, con risoluzione motivata, che un progetto di misure d'esecuzione, di cui è prevista l'adozione e che è stato sottoposto ad un comitato in virtù di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, eccederebbe le competenze di esecuzione previste in detto atto di base, la Commissione riesamina il progetto. La Commissione, tenuto conto della citata risoluzione, può presentare al comitato, rispettando i termini del procedimento in corso, un nuovo progetto di misure, continuare il procedimento ovvero presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta in base al trattato.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il comitato, motivando la sua decisione, del seguito che intende dare alla risoluzione del Parlamento europeo.

#### Articolo 9

La decisione 87/373/CEE è abrogata.

#### Articolo 10

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1999.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

M. NAUMANN

---

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1999

**relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo ai prodotti relativi a calcestruzzo, malta, boiaccia**

[notificata con il numero C(1999) 1480]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/469/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione <sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 93/68/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

(1) considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

(2) considerando che l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

(3) considerando che le due procedure di cui dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva; che occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'alle-

gato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

(4) considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2.ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2.i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2.ii);

(5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle specificazioni tecniche pertinenti.

### Articolo 2

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

<sup>(1)</sup> GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

*Articolo 3*

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le norme armonizzate.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1999.

*Per la Commissione*  
Martin BANGEMANN  
*Membro della Commissione*

---

---

ALLEGATO I

**Fibre**

Per usi diversi da quelli specificati nell'allegato II della presente decisione.

**Prodotti per la protezione e riparazione del calcestruzzo**

Per gli usi che richiedono bassi requisiti di prestazione nell'edilizia e nelle opere di ingegneria civile, per i quali la classe di reazione al fuoco, se richiesta, non è A <sup>(1)</sup>, B <sup>(1)</sup>, C <sup>(1)</sup>.

---

ALLEGATO II

**Fibre**

Per usi strutturali in calcestruzzo, malta e boiaccia.

**Prodotti per la protezione e riparazione del calcestruzzo**

Per gli usi nell'edilizia e nelle opere di ingegneria civile diversi da quelli specificati nell'allegato I della presente decisione.

**Miscela**

**Additivi (tipo I)**

**Additivi (tipo II)**

Per usi in calcestruzzo, malta e boiaccia.

---

<sup>(1)</sup> Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

## ALLEGATO III

Nota: Per i prodotti aventi più di uno degli usi specificati alle voci «gruppo di prodotti», i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

## GRUPPO DI PRODOTTI

## PRODOTTI RELATIVI A CALCESTRUZZO, MALTA, BOIACCA (1/2)

## Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Miscele	per calcestruzzo, malta e boiacca	—	2+
Additivi (tipo I)	per calcestruzzo, malta e boiacca	—	2+
Additivi (tipo II)	per calcestruzzo, malta e boiacca	—	1+
Fibre	Per usi strutturali in calcestruzzo, malta e boiacca	—	1
	Per altri usi in calcestruzzo, malta e boiacca	—	3
Prodotti per la protezione e riparazione del calcestruzzo	Per gli usi che richiedono bassi requisiti di prestazione nell'edilizia e nelle opere di ingegneria civile	—	4
	per altri usi nell'edilizia e nelle opere di ingegneria civile	—	2+

Sistema 1+: cfr. allegato III, punto 2.i), della direttiva 89/106/CEE, con prove per sondaggio di campioni prelevati nella fabbrica.

Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2.i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Sistema 2+: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 1, ovvero la certificazione del controllo della produzione nella fabbrica da parte di un organismo riconosciuto, in base a ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione, come pure sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti dei controlli della produzione nella fabbrica.

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2. ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4+: cfr. allegato III, punto 2. ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto per tale aspetto.

## GRUPPO DI PRODOTTI

**PRODOTTI RELATIVI A CALCESTRUZZO, MALTA, BOIACCA (2/2)****Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (reazione al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
<b>Prodotti per la protezione e riparazione del calcestruzzo</b>	Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	A <sup>(1)</sup> , B <sup>(1)</sup> , C <sup>(1)</sup>	1
		A <sup>(2)</sup> , B <sup>(2)</sup> , C <sup>(2)</sup>	3
		A <sup>(3)</sup> , D, E, F	4

Sistema 1: v. allegato III, punto 2.i) della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni

Sistema 3: v. allegato III, punto 2.ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2

Sistema 4: v. allegato III, punto 2.ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3

<sup>(1)</sup> Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

<sup>(2)</sup> Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo.

<sup>(3)</sup> Materiali della classe A che, ai sensi della decisione 96/603/CE, non devono essere sottoposti alle prove di reazione al fuoco.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione [v. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi]. In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto per tale aspetto.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1999

**relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli adesivi per la costruzione**

[notificata con il numero C(1999) 1478]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/470/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

gato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2.ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2.i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2.ii);

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione<sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 93/68/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

(5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

(1) considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

(2) considerando che l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specifiche tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specifiche tecniche;

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle specifiche tecniche pertinenti.

*Articolo 2*

(3) considerando che le due procedure di cui dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio nell'allegato III della medesima direttiva; che occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'alle-

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

<sup>(1)</sup> GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

*Articolo 3*

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le norme armonizzate.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1999.

*Per la Commissione*  
Martin BANGEMANN  
*Membro della Commissione*

---

---

ALLEGATO I

**Adesivi per tegole e mattonelle (in particolare, leganti idraulici, leganti a base di cemento, polimeri in dispersione, resine di reazione):**

Per usi interni ed esterni nell'edilizia e in altre opere di ingegneria civile, esclusi quelli soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti di materiali che rientrano nelle classi A <sup>(1)</sup>, B <sup>(1)</sup>, C <sup>(1)</sup>.

---

ALLEGATO II

**Adesivi per tegole e mattonelle (in particolare, leganti idraulici, leganti a base di cemento, polimeri in dispersione, resine di reazione):**

Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti di materiali che rientrano nelle classi A <sup>(1)</sup>, B <sup>(1)</sup>, C <sup>(1)</sup>.

**Adesivi per usi strutturali (in particolare, resine epossidiche, resine poliuretaniche, resine acriliche, resine aminoplastiche, resine fenoliche):**

Per usi strutturali nell'edilizia e in altre opere di ingegneria civile.

---

<sup>(1)</sup> Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

## ALLEGATO III

*Nota:* Per i prodotti aventi più di uno degli usi specificati alle voci «gruppo di prodotti», i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

## GRUPPO DI PRODOTTI

## ADESIVI PER LA COSTRUZIONE (1/2)

**Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
Adesivi per usi strutturali	Per usi strutturali nell'edilizia e in altre opere di ingegneria civile	—	2 +
Adesivi per tegole e mattonelle	Per usi interni ed esterni nell'edilizia e in altre opere di ingegneria civile	—	3

Sistema 2+: cfr. allegato III, punto 2. ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 1, compresa la certificazione del controllo della produzione nella fabbrica da parte di un organismo riconosciuto, in base a ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione in fabbrica, come pure sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti dei controlli della produzione nella fabbrica.

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2. ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

## GRUPPO DI PRODOTTI

## ADESIVI PER LA COSTRUZIONE (2/2)

**Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (reazione al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
Adesivi per usi strutturali	Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	A <sup>(1)</sup> , B <sup>(1)</sup> , C <sup>(1)</sup>	1
Adesivi per tegole e mattonelle		A <sup>(2)</sup> , B <sup>(2)</sup> , C <sup>(2)</sup>	3
		A <sup>(3)</sup> , D, E, F	4

Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2. i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2. ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2. ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

<sup>(1)</sup> Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

<sup>(2)</sup> Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo.

<sup>(3)</sup> Materiali della classe A che, ai sensi della decisione 96/603/CE, non devono essere sottoposti alle prove di reazione al fuoco.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto per tale aspetto.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1999

**relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo agli apparecchi di riscaldamento per ambienti**

[notificata con il numero C(1999) 1479]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/471/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

gato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2.ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2.i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2.ii);

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione<sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 93/68/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

(5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

(1) considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

(2) considerando che l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle specificazioni tecniche pertinenti.

*Articolo 2*

(3) considerando che le due procedure di cui dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio nell'allegato III della medesima direttiva; che occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'alle-

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

<sup>(1)</sup> GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

*Articolo 3*

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le norme armonizzate.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1999.

*Per la Commissione*  
Martin BANGEMANN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

**Apparecchi di riscaldamento per ambienti senza sorgente interna di calore <sup>(1)</sup> (in particolare radiatori, convettori, ventiloconvettori, inclusi i gruppi fan coil, impianti di riscaldamento a zoccolo, pannelli a soffitto e altri apparecchi di riscaldamento di tipo statico, sistemi di riscaldamento a parete e pavimento)**

Per gli usi nell'edilizia, esclusi quelli soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti di materiali che rientrano nelle classi A <sup>(2)</sup>, B <sup>(2)</sup>, C <sup>(2)</sup>

**Apparecchi di riscaldamento per ambienti che utilizzano combustibili solidi e liquidi <sup>(3)</sup> (in particolare stufe a petrolio con sistema di evacuazione, cucine domestiche, stufette da camera, caminetti, apparecchi a incastro, stufe per sauna)**

Per gli usi nell'edilizia, esclusi quelli soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti di materiali che rientrano nelle classi A <sup>(2)</sup>, B <sup>(2)</sup>, C <sup>(2)</sup>.

## ALLEGATO II

**Apparecchi di riscaldamento per ambienti senza sorgente interna di calore <sup>(1)</sup> (in particolare radiatori, convettori, ventiloconvettori, inclusi i gruppi fan coil, impianti di riscaldamento a zoccolo, pannelli a soffitto e altri apparecchi di riscaldamento di tipo statico, sistemi di riscaldamento a parete e pavimento)**

Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti di materiali che rientrano nelle classi A <sup>(2)</sup>, B <sup>(2)</sup>, C <sup>(2)</sup>.

**Apparecchi di riscaldamento per ambienti che utilizzano combustibili solidi e liquidi <sup>(3)</sup> (in particolare stufe a petrolio con sistema di evacuazione, cucine domestiche, stufette da camera, caminetti, apparecchi a incastro, stufe per sauna)**

Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco per i prodotti costituiti di materiali che rientrano nelle classi A <sup>(2)</sup>, B <sup>(2)</sup>, C <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Esclusi quelli elettrici.

<sup>(2)</sup> Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

<sup>(3)</sup> Esclusi quelli che utilizzano combustibili gassosi e gli impianti specificamente destinati all'uso in processi realizzati all'interno di siti industriali.

## ALLEGATO III

*Nota:* Per i prodotti aventi più di uno degli usi specificati alle voci «gruppo di prodotti», i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

## GRUPPO DI PRODOTTI

## APPARECCHI DI RISCALDAMENTO PER AMBIENTI (1/2)

## 1. Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi	Sistemi di attestazione di conformità
<b>Apparecchi di riscaldamento per ambienti senza sorgente interna di calore</b> <b>Apparecchi di riscaldamento per ambienti che utilizzano combustibili solidi e liquidi</b>	nell'edilizia	—	3

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

## GRUPPO DI PRODOTTI

## APPARECCHI DI RISCALDAMENTO PER AMBIENTI (2/2)

## 1. Sistema di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare il seguente sistema di attestazione di conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (reazione al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
<b>Apparecchi di riscaldamento per ambienti senza sorgente interna di calore</b> <b>Apparecchi di riscaldamento per ambienti che utilizzano combustibili solidi e liquidi</b>	Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	A <sup>(1)</sup> , B <sup>(1)</sup> , C <sup>(1)</sup>	1
		A <sup>(2)</sup> , B <sup>(2)</sup> , C <sup>(2)</sup>	3
		A <sup>(3)</sup> , D, E, F	4

Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2.i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

<sup>(1)</sup> Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

<sup>(2)</sup> Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo.

<sup>(3)</sup> Materiali della classe A che, ai sensi della decisione 96/603/CE, non devono essere sottoposti alle prove di reazione al fuoco.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto in questo senso.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1999

**relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a tubazioni, serbatoi e relativi accessori non a contatto con acqua destinata al consumo umano**

[notificata con il numero C(1999) 1482]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/472/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

gato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2.ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2.i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2.ii);

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione <sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 93/68/CEE <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

(5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

(1) considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

(2) considerando che l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specifiche tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specifiche tecniche;

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle specifiche tecniche pertinenti.

*Articolo 2*

(3) considerando che le due procedure di cui dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva; che occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'alle-

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

<sup>(1)</sup> GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

*Articolo 3*

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le norme armonizzate.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1999.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

**Kit di tubazioni, tubazioni, serbatoi, sistemi di segnalazione delle perdite, dispositivi di prevenzione del riempimento eccessivo, raccordi, collanti, giunti, materiale isolante per giunti, guarnizioni, condotti e tubi di protezione, supporti per tubazioni e condotti, valvole e maschi per filettature, accessori di sicurezza**

Per l'uso negli impianti per il trasporto/distribuzione/stoccaggio di gas/combustibili destinati all'alimentazione di sistemi di riscaldamento/raffreddamento di edifici, dal serbatoio di stoccaggio esterno o dall'ultimo gruppo di riduzione della pressione della rete all'ingresso dei sistemi di riscaldamento/raffreddamento degli edifici e negli impianti per il trasporto/eliminazione/stoccaggio di acqua non destinata al consumo umano, e per i sistemi di riscaldamento, diversi da quelli specificati all'allegato II della presente decisione.

## ALLEGATO II

**Serbatoi, condotti e tubi di protezione**

Per l'uso in aree soggette ai requisiti di reazione al fuoco, negli impianti per il trasporto/distribuzione/stoccaggio di gas/combustibili destinati all'alimentazione di sistemi di riscaldamento/raffreddamento di edifici, dal serbatoio di stoccaggio esterno o dall'ultimo gruppo di riduzione della pressione della rete all'ingresso dei sistemi di riscaldamento/raffreddamento degli edifici.

**Kit di tubazioni, tubazioni, serbatoi, sistemi di segnalazione delle perdite, dispositivi di prevenzione del riempimento eccessivo, raccordi, collanti, giunti, materiale isolante per giunti, guarnizioni, condotti e tubi di protezione, supporti per tubazioni e condotti, valvole e maschi per filettature, accessori di sicurezza**

Per l'uso in aree soggette ai requisiti di reazione al fuoco, negli impianti per il trasporto/distribuzione/stoccaggio di gas/combustibili destinati all'alimentazione di sistemi di riscaldamento/raffreddamento di edifici, dal serbatoio di stoccaggio esterno o dall'ultimo gruppo di riduzione della pressione della rete all'ingresso dei sistemi di riscaldamento/raffreddamento degli edifici e negli impianti per il trasporto/eliminazione/stoccaggio di acqua non destinata al consumo umano nel caso di prodotti che rientrano nelle classi di reazione al fuoco A <sup>(1)</sup>, B <sup>(1)</sup> o C <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

## ALLEGATO III

Nota: Per i prodotti aventi più di uno degli usi specificati alle voci «gruppo di prodotti», i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

## GRUPPO DI PRODOTTI

## TUBAZIONI, SERBATOI E RELATIVI ACCESSORI NON A CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO (1/5)

## Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (resistenza al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
<ul style="list-style-type: none"> <li>— <b>kit di tubazioni</b></li> <li>— <b>tubazioni</b></li> <li>— <b>serbatoi</b></li> <li>— <b>sistemi di segnalazione delle perdite</b></li> <li>— <b>dispositivi di prevenzione del riempimento eccessivo</b></li> <li>— <b>raccordi, collanti, giunti, materiale isolante per giunti, guarnizioni</b></li> <li>— <b>condotti e tubi di protezione</b></li> <li>— <b>supporti per tubazioni e condotti</b></li> <li>— <b>valvole e maschi per filettature</b></li> <li>— <b>accessori di sicurezza</b></li> </ul>	Per l'uso negli impianti per il trasporto/distribuzione/stoccaggi o di gas/combustibili destinati all'alimentazione di sistemi di riscaldamento/raffreddamento di edifici, dal serbatoio di stoccaggio esterno o dall'ultimo gruppo di riduzione della pressione della rete all'ingresso dei sistemi di riscaldamento/raffreddamento degli edifici	—	3

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto per tale aspetto.

## GRUPPO DI PRODOTTI

**TUBAZIONI, SERBATOI E RELATIVI ACCESSORI NON A CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO (2/5)****Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (resistenza al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
<ul style="list-style-type: none"> <li>— <b>kit di tubazioni</b></li> <li>— <b>tubazioni</b></li> <li>— <b>serbatoi</b></li> <li>— <b>sistemi di segnalazione delle perdite e dispositivi di prevenzione del riempimento eccessivo</b></li> <li>— <b>raccordi, collanti, giunti, materiale isolante per giunti, guarnizioni</b></li> <li>— <b>condotti e tubi di protezione</b></li> <li>— <b>supporti per tubazioni e condotti</b></li> <li>— <b>valvole e maschi per filettature,</b></li> <li>— <b>accessori di sicurezza</b></li> </ul>	Negli impianti per il trasporto/eliminazione/stoccaggio di acqua non destinata al consumo umano	—	4

Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto per tale aspetto.

## GRUPPO DI PRODOTTI

**TUBAZIONI, SERBATOI E RELATIVI ACCESSORI NON A CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO (3/5)****Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (resistenza al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
— <b>serbatoi</b> — <b>condotti e tubi di protezione</b>	Per l'uso in aree soggette ai requisiti di reazione al fuoco, negli impianti per il trasporto/distribuzione/stoccaggio di gas/combustibili destinati all'alimentazione di sistemi di riscaldamento/raffreddamento di edifici, dal serbatoio di stoccaggio esterno o dall'ultimo gruppo di riduzione della pressione della rete all'ingresso dei sistemi di riscaldamento/raffreddamento degli edifici	Qualsiasi	1

Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2.i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto per tale aspetto.

## GRUPPO DI PRODOTTI

**TUBAZIONI, SERBATOI E RELATIVI ACCESSORI NON A CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO (4/5)****Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (resistenza al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
<ul style="list-style-type: none"> <li>— <b>kit di tubazioni</b></li> <li>— <b>tubazioni</b></li> <li>— <b>serbatoi</b></li> <li>— <b>sistemi di segnalazione delle perdite e dispositivi di prevenzione del riempimento eccessivo</b></li> <li>— <b>raccordi, collanti, giunti, materiale isolante per giunti, guarnizioni</b></li> <li>— <b>condotti e tubi di protezione</b></li> <li>— <b>supporti per tubazioni e condotti</b></li> <li>— <b>valvole e maschi per filettature</b></li> <li>— <b>accessori di sicurezza</b></li> </ul>	Per l'uso in aree soggette ai requisiti di reazione al fuoco, negli impianti per il trasporto/distribuzione/stoccaggio di gas/combustibili destinati all'alimentazione di sistemi di riscaldamento/raffreddamento di edifici, dal serbatoi di stoccaggio esterno o dall'ultimo gruppo di riduzione della pressione della rete all'ingresso dei sistemi di riscaldamento/raffreddamento degli edifici	Qualsiasi	1
	Per l'uso in aree soggette ai requisiti di reazione al fuoco, negli impianti per il trasporto/eliminazione/stoccaggio di acqua non destinata al consumo umano	A <sup>(1)</sup> , B <sup>(1)</sup> , C <sup>(1)</sup>	1
		A <sup>(2)</sup> , B <sup>(2)</sup> , C <sup>(2)</sup>	3
	A <sup>(3)</sup> , D, E, F	4	

Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2.i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

<sup>(1)</sup> Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

<sup>(2)</sup> Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo.

<sup>(3)</sup> Materiali della classe A che, ai sensi della decisione 96/603/CE, non devono essere sottoposti alle prove di reazione al fuoco.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto per tale aspetto.

## GRUPPO DI PRODOTTI

**TUBAZIONI, SERBATOI E RELATIVI ACCESSORI NON A CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO (5/5)****Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (resistenza al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
<ul style="list-style-type: none"> <li>— <b>kit di tubazioni</b></li> <li>— <b>tubazioni</b></li> <li>— <b>serbatoi</b></li> <li>— <b>sistemi di segnalazione delle perdite</b></li> <li>— <b>dispositivi di prevenzione del riempimento eccessivo</b></li> <li>— <b>raccordi, collanti, giunti, materiale isolante per giunti, guarnizioni</b></li> <li>— <b>condotti e tubi di protezione</b></li> <li>— <b>supporti per tubazioni e condotti</b></li> <li>— <b>valvole e maschi per filettature</b></li> <li>— <b>accessori di sicurezza</b></li> </ul>	Per l'uso negli impianti soggetti alle norme sul risparmio energetico per il trasporto/eliminazione/stoccaggio di acqua non destinata al consumo e per i sistemi di riscaldamento	—	3

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2,ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto per tale aspetto.

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1999 — 31 dicembre 2001**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 357 del 30 dicembre 1998)

Pagina 5, articolo 1, paragrafo 6, terza riga:

*anziché:* «... a norma del paragrafo 5...»

*leggi:* «... a norma del paragrafo 4...»

Pagina 15, allegato I, parte 1, nota a piè di pagina (1):

*anziché:* «... dazi specifici, la concessione si limita...»

*leggi:* «... dazi specifici, la riduzione si limita...»

Pagina 39, allegato I, parte 2, prima colonna:

*anziché:* «2105»

*leggi:* «2105 00»

Pagina 67, allegato I, parte 4, prima colonna:

*anziché:* «1081 00 00»

*leggi:* «1801 00 00»

Pagina 81, allegato III, parte B, nota a piè di pagina (1):

*anziché:* «... (GU L 355 del...»

*leggi:* «... (GU L 335 del...»

Pagina 83, allegato VI, titolo:

*anziché:* «... dell'articolo 29, paragrafo 3»

*leggi:* «... dell'articolo 28, paragrafo 3»

Pagina 84, allegato VII, parte 1, nota a piè di pagina (3):

*anziché:* «... la risoluzione si applica...»

*leggi:* «... la riduzione si applica...»

Pagina 93, allegato VIII, parte 4, prima colonna:

*anziché:* «0204 23 00»

*leggi:* «0204 23 00 (\*)»

Pagina 95, allegato VII, parte 4:

*anziché:* «ex 0707 00 05 (\*) Cetrioli freschi...»

*leggi:* «ex 0707 00 05 Cetrioli freschi...»

Pagina 95, allegato VII, parte 4, codice NC ex 0711, seconda colonna:

*anziché:* «... delle voci 0710 20 10 e 0711 20 90»

*leggi:* «... delle voci 0711 20 10 e 0711 20 90»

Pagina 99, allegato VII, parte 4, prima colonna:

*anziché:* «0901 91 90»

*leggi:* «0910 91 90»

Pagina 103, allegato VII, parte 4, prima colonna:

*anziché:* «3201 90 20 (\*) (a)»

*leggi:* «3201 90 20 (\*)»

---